

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 406/10^

recante: “Modifica dell’articolo 17, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

In materia di ordinamento dei Consorzi di Bonifica, il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 11/2003 prevede che il perimetro di contribuzione sia reso pubblico "con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'art. 58 del RD n. 215/1933".

La trascrizione è deputata ad assolvere la tipica funzione dichiarativa ai fini dell'opponibilità a terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile dichiarato dalla legge.

Ai fini della definizione della natura giuridica di tale forma di pubblicità, si richiamano le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 3602 del 10 febbraio 2017, e n. 13169 dell'11 luglio 2014 (nel solco di un indirizzo giurisprudenziale già delineato con la sentenza n. 7364 del 2 febbraio 2012) secondo cui: *"la trascrizione del provvedimento di perimetrazione della contribuzione prevista dal R.D.215 del 1933 art. 10 comma 2, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità- notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 3, le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo."*

L'attuale assetto normativo regionale portato dal vigente comma 2 dell'articolo 17 della l.r. n. 11/2003, che prescrive la trascrizione di tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione (sono qualche decina di migliaia per ciascun consorzio di bonifica), presenta i seguenti inconvenienti:

- duplicazione procedurale, atteso che viene già assoggettato a pubblicazione l'atto adottato dal Consiglio Regionale con cui si approva il Piano di classifica e i relativi perimetri di contribuzione;
- aggravamento procedurale per i singoli enti consortili che devono provvedere, pertanto, ad una seconda pubblicazione di atti che sono già a conoscenza dei consorziati in virtù della pubblicazione avvenuta sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;
- un onere finanziario notevole per i Consorzi di Bonifica, che conseguentemente si riverbera sui consorziati, essendo la trascrizione a titolo oneroso per ciascun immobile (particella).

Sulla scorta di quanto già previsto e disciplinato in altre esperienze normative regionali, la Regione Calabria prevede la pubblicazione sul Bollettino telematico ufficiale dei perimetri di contribuzione consortile, quale forma di pubblicità destinata ad assicurare la funzione di pubblicità - notizia richiesta dalla normativa di riferimento.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in una disposizione di natura ordinamentale/ procedurale che non implica nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Trattasi in particolare della previsione di un mero adempimento di tipo pubblicitario cui si riconnettono determinati effetti giuridici in ordine alla conoscibilità legale dei perimetri di contribuzione di cui alla legge regionale n. 11/2003.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di Legge recante "Modifica dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11".

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
UNICO	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Testo:

Proposta di legge n. 406/10[^] recante: “Modifica dell’articolo 17, comma 2 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11”.

Art. 1

(Sostituzione dell’articolo 17, comma 2, della l.r. 11/2003)

1. Il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 concernente “Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica” è sostituito dal seguente:

“2. I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano di classifica di cui all’articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.